

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 230/13 DEL 23.12.2013

Oggetto: Modifica della deliberazione del Commissario Straordinario n. 30/12 del 29.03.2012 avente ad oggetto: "L.R. 22 dicembre 2011, n. 27 - Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Articolo 14 – Omogeneità del comparto applicata ai Fondi in essere nell'Agenzia Agris."

VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la ricerca in agricultura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto "Soppressione dell'ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oriстано-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell'ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto "Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricultura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore Generale";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto "Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricultura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Conferimento incarico di Direttore Generale.";

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015", approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 21/9 del 05.06.2013;

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12;

VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali - parte normativa 1998-2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001;

VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali – parte normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007 sottoscritto in data 08.10.2008;

VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale, degli Enti – parte economica 2008/2009, sottoscritto in data 18.02.2010;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 30/12 del 29.03.2012 avente ad oggetto: "L.R. 22 dicembre 2011, n. 27 Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. - Articolo 14 – Omogeneità del comparto applicata ai Fondi in essere nell'Agenzia Agris."

PREMESSO che con nota numero 9241 del 17.04.2012, in sede di controllo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15 maggio 1995 n. 14, l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ha espresso parere negativo in merito all'ulteriore corso della deliberazione commissariale n. 30/12 di cui sopra, in quanto: "la disciplina adottata" nella stessa "non risulta adeguata ai principi di cui all'art. 14 L.R. 27/11 e non rispetta le direttive della Giunta regionale definite con la deliberazione n. 12/16 del 20/03/2012, nella parte in cui stabilisce – per i Fondi erogatori del trattamento di fine servizio dell'ex Istituto Zootecnico e Caseario e dell'ex Stazione sperimentale del Sughero – l'adeguamento delle misure minime dei versamenti a carico dell'Agenzia (0,59%) e a carico dei dipendenti (5%): tale adeguamento, infatti, contrasta con il comma 1 lett. a) dell'art. 4, nonché col comma 2 dell'art. 14, L.R. 27/2011, perché implicitamente istituisce una nuova e diversa prestazione, rispetto a quella preesistente alla data della riforma, dovendo invece l'intervento essere limitato alla cristallizzazione del pregresso e all'erogazione del trattamento di fine rapporto civilistico."

#### CONSIDERATO

- che la nota n. 9241 sopra citata, al termine dei rilievi riportati, contiene l'invito nei confronti dell'Agenzia affinché la stessa provveda ad un riesame della deliberazione commissariale n. 30/12;
- che i rilievi alla deliberazione commissariale n. 30/12 del 29.03.2012 riportati nella nota di cui sopra, sono stati formulati dal competente Assessorato sulla base della normativa nazionale vigente al momento della sua elaborazione e cioè: il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, così come richiamato dalla L.R. n. 27/2011;
- che tale normativa, ed in particolare l'articolo 12, comma 10 del D.L. sopra citato, è stata oggetto di parziale censura da parte della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 223 dell'8 ottobre 2012, nella parte in cui non esclude l'applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall'articolo 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, avente ad oggetto l'approvazione del testo unico delle norme sull'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti civili e militari dello stato;
- che il medesimo comma, peraltro, è stato abrogato nella sua interezza, con decorrenza retroattiva dal 01.01.2011, dal Decreto Legge n. 185 del 29 ottobre 2012, in vigore dal 31 ottobre 2012, prevedendo inoltre la riliquidazione d'ufficio, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all'articolo 12, comma 10, del D.L. 78/2010;
- che essendo venuta meno la norma nazionale posta alla base della disciplina regionale in materia di FITQ e di cui agli articoli 4 e 14 della L.R. n. 27 del 22 dicembre 2011, ed essendo in particolare l'art. 14, unitamente alle disposizioni di cui alla Deliberazione Assessoriale n. 12/16 del 20 marzo 2012, norma e disciplina di riferimento per l'applicazione della legge in questione anche agli enti ed alle agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale, si è ritenuto che la Deliberazione commissariale di cui all'oggetto non dovesse avere ulteriore corso in attesa delle necessarie disposizioni di adeguamento della normativa regionale e delle conseguenti disposizioni applicative;
- che le motivazioni di cui sopra sono state manifestate formalmente con nota commissariale del 03.12.2012 prot. n. 2237/DG, indirizzata all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro, le stesse sono state riportate anche in modo informale nel corso di alcuni incontri con funzionari del medesimo Assessorato;

PRESO ATTO però che alla data odierna non è intervenuta alcuna modifica alla L.R. 27 del 22.12.2011, né in relazione all'abrogazione della normativa nazionale, né a seguito di altra valutazione e che pertanto, la stessa risulta essere ancora vigente nella sua formulazione originale;

RITENUTO di conseguenza necessario, almeno in via cautelare, procedere alla modifica della deliberazione commissariale n. 30/12, più volte citata, sulla base dei rilievi effettuati dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione nella nota richiamata ed in particolare di modificare le lettere a) e b) del "VALUTATO" della medesima, eliminando da entrambe il riferimento alle misure minime dei versamenti riportati nella deliberazione della Giunta regionale n. 12/16 del 20.03.2012, sostituendole con le seguenti:

- a) il Fondo dell'ex Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna, di cui sopra ed in particolare deve procedere alla trasformazione in metodo contributivo con conti individuali del medesimo, cristallizzando il maturato per ciascun dipendente alla data del 31.12.2011 con le modalità indicate nella deliberazione della giunta n. 12/16 sopra citata, nonché all'adeguamento della base imponibile in conformità al disposto del comma 2 dell'articolo 2120 del codice civile;
- b) il Fondo della ex Stazione Sperimentale del Sughero, che ha già natura contributiva, con conti individuali, ed una base imponibile conforme al dettato dell'articolo 2120, comma 2 del c.c.;"

RITENUTO di dover procedere alla modifica dei Regolamenti di gestione e funzionamento di ciascuno dei Fondi sopra citati con apposito provvedimento, in modo conforme a quanto descritto;

VALUTATO opportuno riportare in una tabella riepilogativa, le nuove quote a carico dell'Agenzia e dei dipendenti per ciascuno dei Fondi sopra richiamati, in applicazione della L.R. 27/2011, che si allega alla presente sotto la lettera A, elaborata anche sulla base di quanto indicato dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione – Servizio Previdenza e Assistenza e F.I.T.Q., con la nota esplicativa protocollo n.6391 del 20.03.2012;

RITENUTO di dover confermare le restanti disposizioni contenute nella più volte richiamata deliberazione commissariale n. 30/12 del 29.03.2012, di cui si richiama integralmente il restante testo;

## DETERMINA

1. di modificare la deliberazione commissariale n. 30/12 del 29.03.2012 avente ad oggetto: " L.R. 22 dicembre 2011, n. 27 - Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. - Articolo 14 – Omogeneità del comparto applicata ai Fondi in essere nell'Agenzia Agris.", sostituendo il testo delle lettere a) e b) del " VALUTATO" con il seguente:
  - a) il Fondo dell'ex Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna, di cui sopra ed in particolare deve procedere alla trasformazione in metodo contributivo con conti individuali del medesimo, cristallizzando il maturato per ciascun dipendente alla data del 31.12.2011 con le modalità indicate nella deliberazione della giunta n. 12/16 sopra citata, nonché all'adeguamento della base imponibile in conformità al disposto del comma 2 dell'articolo 2120 del codice civile;
  - b) il Fondo della ex Stazione Sperimentale del Sughero, che ha già natura contributiva, con conti individuali, ed una base imponibile conforme al dettato dell'articolo 2120, comma 2 del c.c.;"
2. di approvare il contenuto della tabella allegata alla presente sotto la lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di confermare le restanti disposizioni contenute nella deliberazione commissariale n. 30/12 del 29.03.2012;



DETERMINAZIONE N. 230/13  
DEL 23.12.2013

4. di trasmettere la presente determinazione, per i provvedimenti di competenza, all'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della regione;
5. di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza alle OO.SS e alle RSU;
6. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti;
7. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell'Agenzia.

**Il Direttore Generale**

Dr. Martino Muntoni